

CIRCOLARE N. 01 del 14 giugno 2019

Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali

Premessa

Nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 si conferma l'impianto delle previsioni contenute nel precedente Piano Triennale in termini di adozione del principio tecnologico del Cloud First, del modello strategico Cloud della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

Come previsto dal precedente Piano, AGID ha dato corso al Censimento del Patrimonio ICT della PA per individuare le infrastrutture fisiche:

1. **candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali**
2. con requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo (Data Center con carenze strutturali/organizzative considerate minori - classificabili nel **Gruppo A**)
3. con carenze strutturali e/o organizzative o che non garantiscono la continuità dei servizi (Data Center classificabili nel **Gruppo B**).

Anche alla luce dell'analisi dei dati raccolti attraverso il Censimento la presente circolare, tra l'altro, dettaglia e precisa alcuni elementi della strategia di razionalizzazione dei Data Center sostituendo integralmente la Circolare n. 5 del 30 novembre 2017 - *Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali*, anche al fine di riunire in un unico provvedimento le disposizioni della specie.

Va considerato che l'Agenzia ha avviato la strategia di razionalizzazione dei Data Center in uno scenario nazionale di elevata complessità dovuta all'estrema frammentazione delle infrastrutture fisiche, alla scarsità di centralizzazione delle informazioni e alla mancanza di iniziative simili di riferimento, se non in contesti extra-nazionali. E' di tutta evidenza che l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione dei Data center e del principio Cloud First richiedono la costante osservazione dei risultati via via ottenuti nonché la definizione del modello di gestione del transitorio. Pertanto l'Agenzia si riserva di fornire ulteriori elementi attuativi successivamente all'emanazione della presente Circolare, a seguito dell'apprendimento continuo "sul campo".

Abbreviazioni, acronimi, termini

	Descrizione
Agenzia/AGID	Agenzia per l'Italia Digitale
AgID Basic Security Controls (ABSC) Misure minime di sicurezza	AGID, nella sua funzione istituzionale, ha definito uno specifico insieme di misure di Sicurezza denominate AGID Basic Security Controls (ABSC) ovvero Misure minime di sicurezza.
Amministrazioni/Pubbliche Amministrazioni/PA	Amministrazioni, come definite all'art. 2, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
CED/Data Center	Infrastruttura fisica che ospita un impianto informatico atto alla erogazione sia di servizi interni alle amministrazioni pubbliche, sia di servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche
Cloud della PA	Modello che descrive l'insieme delle infrastrutture e dei servizi cloud qualificati da AgID nell'ambito della strategia nazionale sul Cloud per le pubbliche amministrazioni. È composto da SPC Cloud, dai PSN e dagli altri CSP che saranno qualificati come compatibili con i requisiti Cloud della PA
Codice dell'Amministrazione digitale/CAD	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
CSP	Cloud Service Provider, soggetto titolare di servizi Cloud o Pubblica Amministrazione interessata ad erogare servizi Cloud ad altre PA secondo il modello Public Cloud
Elenco	Elenco delle infrastrutture idonee all'utilizzo da parte dei PSN

Piano Triennale/Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2019-2021	Piano previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 513, predisposto da AGID ed approvato con DPCM 21 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 18 marzo 2019
PSN	Polo Strategico Nazionale
Questionario	Questionario di rilevazione del Patrimonio ICT della PA
Responsabile del Censimento del Patrimonio ICT/Responsabile del Censimento/RTD	Responsabile del Censimento del Patrimonio ICT dell'Amministrazione censita; tale ruolo è svolto dal Responsabile per la transizione digitale (RTD) di cui all'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale o, in sua vece, da persona formalmente nominata dall'organo di vertice amministrativo dell'Ente.
SPC Cloud	Contratto quadro stipulato da CONSIP con il RTI aggiudicatario della Gara SPC Cloud lotto 1 (https://www.cloudspc.it/)

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

Le Amministrazioni interessate dalla presente Circolare sono quelle richiamate all'art. 2, comma 2 del CAD.

La presente Circolare fornisce le istruzioni per il Censimento del Patrimonio ICT della PA con riferimento ai criteri richiamati in premessa ai punti 1,2,3, e per la classificazione delle infrastrutture idonee all'utilizzo da parte dei PSN.

Art. 2 Ruolo e competenze di AGID

Nell'ambito del Piano Triennale è affidato all'AGID, in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale, il compito di attuare il *programma nazionale di abilitazione al Cloud secondo il modello strategico Cloud della PA*. A tal fine è previsto che AGID individui, attraverso apposita procedura, un insieme di infrastrutture fisiche di proprietà pubblica che abbiano le caratteristiche per poter essere utilizzate dai soggetti che la Presidenza dei Consigli dei Ministri identificherà come PSN.

In particolare, per quanto concerne la presente Circolare, all'Agenzia spetta il compito di:

- effettuare il censimento del patrimonio ICT della PA e, in particolare, la ricognizione dello stato dei CED/Data Center ai sensi dell'art. 33-*septies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- individuare le infrastrutture fisiche di qualità idonee all'uso previsto nell'ambito dei PSN;
- sottoporre al Consiglio dei Ministri l'Elenco delle infrastrutture idonee all'utilizzo da parte dei PSN;
- mantenere e aggiornare i requisiti tecnici e operativi delle infrastrutture a disposizione dei PSN.

Art. 3 Censimento del Patrimonio ICT della PA

Il Censimento del Patrimonio ICT della PA, consente ad AGID di:

- avere un quadro informativo/statistico delle installazioni informatiche a livello nazionale, regionale e locale;
- individuare le principali componenti dell'asset tecnologico delle amministrazioni;
- conoscere dati e informazioni utili alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali dell'amministrazione, ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche al fine di identificare le infrastrutture fisiche idonee all'uso da parte dei PSN.

La partecipazione al Censimento consente alle singole amministrazioni di valorizzare il proprio patrimonio digitale e conoscere la classificazione del Data Center in uso al fine di poter realizzare correttamente le azioni richieste dal Piano Triennale.

Art. 4 La Procedura di Censimento del Patrimonio ICT della PA

Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 5 del 30 novembre 2017 il Censimento del Patrimonio ICT della PA è stato effettuato mediante la somministrazione, in due fasi, di un "questionario di rilevazione" disponibile all'indirizzo <https://www.censimentoict.italia.it>.

Di seguito si fornisce un quadro sintetico degli esiti:

- alla rilevazione hanno partecipato 778 amministrazioni;
- 625 amministrazioni hanno dichiarato di possedere Data Center;
- 153 amministrazioni hanno dichiarato di non possederne oppure di avvalersi di servizi IT erogati da altri soggetti;

per un totale di 927 Data Center censiti.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Circolare, le amministrazioni che hanno partecipato al censimento riceveranno una comunicazione preliminare con gli esiti della classificazione del/dei Data Center censito/i.

Qualora l'Amministrazione dovesse ritenere non adeguata la classificazione ottenuta, può aggiornare i propri dati entro 45 giorni solari dalla data di ricezione della predetta comunicazione accedendo all'applicazione disponibile al link riportato nella

medesima comunicazione. **Non sono previste ulteriori modalità per aggiornare le informazioni precedentemente fornite.**

Ai fini di disporre di un quadro informativo più completo, AGID può richiedere alle Amministrazioni, in parallelo con la comunicazione e l'aggiornamento dei dati raccolti nelle fasi 1 e 2, di partecipare ad **una ulteriore fase del Censimento (Fase 3)** inviando una PEC¹ a quelle che non hanno partecipato alle fasi precedenti, affinché provvedano, entro 45 giorni solari dalla ricezione della PEC, alla compilazione del Questionario.

A conclusione di queste fasi (gli eventuali aggiornamenti a seguito della comunicazione preliminare e l'eventuale esecuzione della fase 3 di raccolta dati), AGID procede a classificare in via definitiva le ulteriori infrastrutture censite comunicando successivamente l'esito della valutazione. Tale **comunicazione finale** contiene la classificazione definitiva che conclude la procedura del censimento.

Sulla base dei dati forniti attraverso le varie fasi del Censimento **e con riferimento ai requisiti riportati nella tabella dell'Allegato A**, ciascuna infrastruttura è classificabile in una delle categorie già citate in *Premessa*:

1. *Infrastrutture candidabili all'utilizzo da parte di un PSN*, se soddisfa tutti i requisiti riportati nella colonna *Candidabilità all'uso da PSN*;
2. *Gruppo A*, se non soddisfa tutti i requisiti riportati nella colonna *Candidabilità all'uso da PSN* ma soddisfa tutti i requisiti riportati nella colonna *Gruppo A*;
3. *Gruppo B*, se **non** soddisfa i requisiti di cui alle categorie precedenti **e nel caso di mancata partecipazione alla rilevazione.**

Nel caso l'infrastruttura risulti candidabile all'utilizzo da parte di PSN, **la comunicazione finale** contiene anche la richiesta all'Amministrazione di provvedere, **entro e non oltre 15 giorni solari** dalla data di ricevimento della comunicazione, all'eventuale **manifestazione di interesse a candidare l'infrastruttura/e per l'utilizzo da parte di PSN, con conseguente attivazione della procedura di verifica dell'effettiva idoneità.**

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Circolare l'Agenzia rende disponibile sul sito internet una sintesi aggregata dei dati più indicativi risultanti dal Censimento.

Art. 5 Procedure di verifica

Le infrastrutture candidate dall'Amministrazione all'utilizzo da parte di PSN **sono soggette alla procedura di verifica di effettiva idoneità** da parte di AGID. In caso di **esito positivo l'infrastruttura è inserita nell'Elenco di quelle idonee** all'utilizzo da parte dei PSN. Se l'esito della verifica è **negativo**, l'infrastruttura non viene inserita nell'Elenco e AGID procede ad una **nuova classificazione.**

Sul sito internet di AGID è consultabile il documento che descrive in dettaglio la Procedura per la verifica dell'idoneità di una infrastruttura all'utilizzo da PSN.

L'Elenco delle infrastrutture idonee, aggiornato periodicamente da AGID, è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AGID procede, a decorrere dal primo anno successivo alla data di pubblicazione dell'Elenco, alla verifica della sussistenza dei requisiti delle infrastrutture in Elenco, secondo frequenze e calendari comunicati alle PA di riferimento delle stesse infrastrutture.

Art. 6 Polo Strategico Nazionale

Il Polo Strategico Nazionale è un soggetto che mette a disposizione a soggetti pubblici infrastrutture IT, centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità garantendo una gestione amministrativa, tecnica e organizzativa dedicata.

Il PSN è identificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri selezionandolo dall'Elenco prodotto da AgID a seguito del processo di classificazione svolto sulla base dei requisiti previsti all'Allegato A (nella colonna *Candidabilità all'uso da PSN*) e secondo le modalità descritte dalla presente circolare.

I servizi IT erogati dal PSN sono inseriti ed aggiornati a cura di AGID nel *Catalogo dei servizi Cloud*.

Art. 7 Disposizioni Transitorie e Finali

Con riferimento ai divieti di spesa in materia di Data Center, si richiamano la Circolare AGID 24 giugno 2016, n. 2 e il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019. A tal riguardo, la presente Circolare precisa che le amministrazioni non possono effettuare spese o investimenti in materia di Data Center ma, previa comunicazione ad AGID, possono procedere all'acquisizione di beni e servizi ICT per i propri Data Center esclusivamente al fine di:

¹ È utilizzato a tal scopo l'indirizzo PEC dell'amministrazione indicato nell'indice IPA.

- evitare problemi di interruzione di pubblico servizio (inclusi gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi, in applicazione delle regole ABSC);
- anticipare processi di dismissione dei propri Data Center per migrare al Cloud della PA.

Le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale possono procedere all'acquisizione di beni e servizi ICT per i propri Data Center, previa comunicazione ad AGID, ai soli fini di:

- ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
- supporto della diagnostica clinica.

Qualora il valore economico per la spesa o investimento in beni e servizi ICT per i propri Data Center sia pari o inferiore alla soglia comunitaria, le Amministrazioni comunicano ad AGID, via PEC e con nota a firma del RTD dell'Amministrazione, il fabbisogno qualificato e relativo valore economico nonché le motivazioni a fondamento dell'acquisizione.

Qualora il valore economico per la spesa o investimento in beni e servizi ICT per i propri Data Center sia superiore alla soglia comunitaria, le Amministrazioni comunicano ad AgID, attraverso la procedura informatica dedicata - pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia- con nota a firma del RTD dell'Amministrazione, il fabbisogno qualificato e il relativo valore economico nonché le motivazioni a fondamento dell'acquisizione. La nota dovrà essere altresì corredata da specifica relazione sottoscritta digitalmente dal RTD dell'Amministrazione contenente puntuale descrizione tecnico-economica degli interventi che comportano la spesa e/o l'investimento sul Data Center. Se entro 30 giorni dal ricevimento della nota l'Amministrazione non riceve richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte dell'Agenzia, la spesa o l'investimento in beni e servizi ICT si ritiene accolta.

Sono esentate dalla predetta comunicazione le Regioni che prevedono adeguamenti dei Data Center nell'ambito di accordi attuativi dell'Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 sottoscritto da AGID e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 febbraio 2018, in ragione del fatto che l'istruttoria è condotta in tale ambito.

Le Amministrazioni classificate nel *Gruppo B* devono procedere alla dismissione dei propri Data Center per migrare senza indugio al Cloud della PA. Val la pena di rammentare quanto già precisato all'art. 4 ovvero che sono classificate nel Gruppo B le infrastrutture delle amministrazioni che non hanno partecipato alla rilevazione.

La presente Circolare e i relativi allegati sostituiscono integralmente la Circolare n. 5 del 30 novembre 2017 pubblicata in GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017 ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Allegati:

ALLEGATO A: Requisiti preliminari delle infrastrutture della PA per l'utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale e requisiti per la classificazione a *Gruppo A*

ALLEGATO B: Riferimenti normativi

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO A: Requisiti preliminari delle infrastrutture della PA per l'utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale e requisiti per la classificazione a "Gruppo A"

La tabella seguente riporta:

- nella colonna *Candidabilità all'uso da PSN* i **requisiti preliminari** in base ai quali l'Agenzia procede all'identificazione delle infrastrutture idonee secondo quanto stabilito nella procedura di cui all'articolo 4.
- nella colonna *Gruppo A* i requisiti necessari all'inserimento delle infrastrutture nel predetto Gruppo.

Livello 1	Livello 2	ID	Requisiti	Candidabilità all'uso da PSN	Gruppo A
Aspetti Organizzativi e Gestionali	Norme/Procedure/Presidio	1	L'Ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione dei servizi IT, ad esempio ISO 20000-2 oppure essere certificate ISO 20000-1.	X	
		2	L'Ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della Business Continuity, ad esempio ISO 22313 oppure essere certificate ISO 22301.	X	
		3	L'Ente deve aver formalmente adottato procedure per la gestione della sicurezza IT, ad esempio ISO 27002 oppure essere certificate ISO 27001.	X	X
		4	Il Data Center è gestito da un'organizzazione che assicura turni operativi 24/7/365.	X	X
Aspetti Infrastrutturali	Generale DC	5	Gli immobili in cui sono situati i Data Center devono essere nella disponibilità esclusiva dell'Ente sulla base di uno dei seguenti titoli di possesso: 1. Proprietà; 2. locazione/comodato da altra PA o Demanio; 3. leasing immobiliare con possibilità di riscatto; 4. locazione o possesso da privato con contratti di tipo "rent to buy" o "vendita con patto di riservato dominio".	X	X
		6	I Data Center devono essere utilizzabili anche da altri Enti, ad esempio in modalità housing/hosting.	X	
		7	L'indice di disponibilità del singolo Data Center nell'anno (2016) deve essere stata almeno pari al 99,98 % (come rapporto tra le ore totali di servizio del Data center e le ore di disponibilità del Data center e) al netto dei fermi programmati e almeno pari al 99,6% comprendendo i fermi programmati.	X	X
	Architettura DC	8	Il Data Center deve essere stato progettato e realizzato secondo standard di riferimento infrastrutturali, ad esempio ANSI/BICSI 002, TIA-942, EN 50600, Uptime Institute Tier Certification o analoghi.	X	X
		9	L'ente deve avere adottato formalmente procedure per la gestione delle emissioni dei gas prodotti dai suoi Data Center (es. ISO 14064), o per la gestione dell'energia dei propri Data Center (es. ISO 50001), o per la gestione ambientale dei propri Data Center (es. ISO 14001)	X	X
		10	Il Data Center deve possedere capacità libera in termini di superficie, cablaggio di rete, potenza elettrica, condizionamento d'aria, per poter ospitare installazioni hardware aggiuntive.	X	
	Struttura DC	11	Nei locali ospitanti i Data Center sono presenti pavimenti flottanti qualora la distribuzione dell'alimentazione elettrica e del cablaggio non avvenga per via aerea	X	X
	Anti-incendio	12	I Data Center sono provvisti di impianto di segnalazione antincendio	X	X
		13	I Data Center sono in possesso di certificato di agibilità e di certificato CPI (Certificato protezione incendi rilasciato dai VV.FF.) in corso di validità	X	

Livello 1	Livello 2	ID	Requisiti	Candidabilità all'uso da PSN	Gruppo A
	Accesso locali	14	Nei locali ospitanti i Data Center sono presenti zone ad accesso fisico controllato	X	X
	Gruppi elettrogeni e raffreddamento	15	Tutti i server dei Data Center sono connessi ad apparati per la continuità elettrica (UPS)	X	X
		16	I singoli Data Center posseggono una linea secondaria di alimentazione gestita da gruppi elettrogeni	X	
		17	Esiste una ridondanza parallela dei gruppi elettrogeni di tipo N+1 o superiore	X	
		18	Il sistema di raffreddamento riesce a mantenere la temperatura sotto controllo anche durante la perdita dell'alimentazione elettrica principale	X	X
Aspetti Tecnologici	Connessione	19	I Data Center sono predisposti per supportare servizi di rete anche in modalità IPV6 (dual-stack IPv4 IPv6)	X	
	DR e BC	20	E' stato predisposto il Piano di Disaster Recovery	X	X
		21	E' stato predisposto il Piano di Continuità Operativa	X	
		22	Sono state adottate formali procedure di emergenza in caso di indisponibilità parziale dei servizi	X	X
Aspetti economici finanziari	Dati di Spesa	23	L'Ente ha valorizzato le voci di spesa della Sezione 6 "Voci di spesa" del Questionario (per il periodo 2013-2016)	X	
			TOTALE CARATTERISTICHE	23	13

ALLEGATO B: Riferimenti normativi

Atto normativo	Disposizione
<p>D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'amministrazione digitale (CAD)</p>	<p>Art. 2, comma 2:</p> <p>Le disposizioni del presente Codice si applicano:</p> <p>a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;</p> <p>b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;</p> <p>c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).</p>
<p>Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</p>	<p>Art. 33-septies - Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese</p> <p>1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.</p> <p>2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa.</p> <p>3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).</p> <p>4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, aggiornato annualmente.</p> <p>4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici. (266)</p> <p>4-ter. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4. (267)</p> <p>5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.</p>